RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 154

<<Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)>>

Legge approvata nella seduta pomeridiana n. 262 del 22 marzo 2012

COLAUTTI, MENOSSO, PUSTETTO, AGNOLA
Emendamento modificativo (pagina 4.1) **APPROVATO**
Al comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente:
a ante) il dirigente della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;

COLAUTTI, MENOSSO, PUSTETTO, AGNOLA
Emendamento modificativo (pagina 5.1) **APPROVATO**
All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) verifica i requisiti professionali delle figure che intendono erogare servizi di TAA e AAA e la composizione delle relative equipe multidisciplinari di lavoro;>>
2) alla lettera e) la parola <<controlla>> è sostituita dalla seguente <<verifica>>
3) la lettera h) è soppressa.

COLAUTTI, MENOSSO, PUSTETTO, AGNOLA
Emendamento modificativo (pagina 9.1) **APPROVATO**
Al comma 2 dell'articolo 9 le parole <<, previa valutazione di conformità stabilita dalla Commissione di cui all'articolo 4 e>> sono soppresse.

COLAUTTI
Emendamento modificativo (pagina 11.1) **APPROVATO**
L'articolo 11 è così sostituito:

<<Art. 11
(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4716 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle terapie assistite con animali (TAA) e delle attività assistite con animali (AAA)".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 20.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 4808 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento di progetti di terapie assistite con animali (TAA) e di attività assistite con animali (AAA)".
4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3 per complessivi euro 40.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è autorizzata la spesa di

euro 40.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.2.1131 e del capitolo 4464 del medesimo stato di previsione della spesa.>>.